

Trattato d'unione fra il Gr:Or: d'Italia che risiede all'Or: di Milano e il Gr:Or: stabilito presso la Divisione dell'Armata del Regno d'Italia esistente per ora nel Regno di Napoli

(22 giugno 1805)

Il Gr:Or: d'Italia sotto gli auspici e la direzione immediata del Supremo Gr: Consiglio dei Sovrani Principi Muratori GGr: Ispettori GGr: del 33: ed ultimo G: dell'Ordine massonico d'Italia all'Or: di Milano.

E il Gr:Or: stabilito presso la Divisione dell'Armata del Regno d'Italia esistente per ora nel Regno di Napoli.

Persuasi del vantaggio che offrono all'Ordine Reale della Franca Massoneria la loro unione sincera e fraterno e l'assoluta necessità di avere un solo Corpo Legislativo e Rappresentativo per tutta la Massoneria d'Italia verso il centro della quale possano direttamente corrispondere tutte le Logge stabilite in questa parte dell'emisfero e riceverne tutte le istruzioni ed emanazioni salutari, affinché si prevenivano le dissensioni fra i Muratori e si rassodi la buona armonia dalle Logge.

Il Supremo Consiglio dei Sovrani GGr: Ispettori Gen: del 33: G: e la Gr: Loggia Gen. denominata dei Gr:Or: pel Regno d'Italia, hanno a questo effetto delegato ed incaricato degli opportuni poteri l'Ill.mo Fr: S. Paolo Vidal, Gr: Ispettore G: del 33: G: pei Supremi Consigli delle Isole francesi di America e del Regno d'Italia, per trattare dell'Unione unitamente all'Ill.mo Fr: Lechi Gen. di Divisione, Gran Maestro del Gr:Or: all'O: della Divisione dell'Armata d'Italia, esistente per ora nel Regno di Napoli sufficientemente autorizzato ed investito dei pieni poteri per operare questa unione in nome del mentovato Gr:Or:

I quali dopo essersi uniti, ed aver trattato fraternamente degli interessi dei loro GGr:OO: rispettivi, sono convenuti e convengono negli articoli susseguenti:

Art. I:

Il Gr:Or: stabilito presso la Divisione dell'Armata del Regno di Napoli è unito al Gr:Or: stabilito nel Regno d'Italia onde formarne un solo e medesimo Corpo.

Art. II:

La residenza del Gr:O: è, invariabilmente fissata all'Or: di Milano.

Art. III:

Il Gr:Or: della Divisione militare esistente per ora nel Regno di Napoli unendosi col Gr:Or: d'Italia s'impegna ad unir col medesimo tutte le Logge militari e civili della sua dipendenza e tutti gli stabilimenti da esso formati nel Regno di Napoli.

Art. IV:

L'Ill.mo Fr: Lechi dimettendosi dalla sua qualità di Gr:M: in favore del voto che sarà espresso per uno dei Principi della famiglia Imperiale e Reale, a piacere di S.M. Napoleone I: viene elevato all'alta dignità di uno dei Gr: Conservatori Generali dell'Ordine e gli saranno conferiti i gradi sino a quello di Deputato Ispettoroe Generale e Principe del Real Segreto che è 32: della Massoneria.

L'Ill.mo Fr.: Balathier, spogliandosi della sua qualità di Deputato del Gr.: Maestro, sarà parimenti elevato all'alta dignità di Gr.: Dignitario del Gr.: Cap.: Gen.: del Real Segreto che è il 32.: G.:

Il Car.mo Fr.: Dembrowski sarà elevato al G.: di Cavaliere K.:H.: che è il 29.: G.: e Gr.: Esperto nel Gr.: Or.: d'Italia.

I CC.: FFr.: Onofrio, Rossi, Bouchia, Ghislanzoni, Oczesalki e Pietrowski, membri del Gr.: Or.: della Divisione militare all'Or.: del Regno di Napoli sono innalzati al G.: di Cav. Prussiano che è il 21.: G.: ed alla dignità di GGr.: Esperti nel Gr.: Or.: d'Italia.

Art. V.:

L'Ill.mo Fr.: Lechi, come Gr.: Maestro s'incarica di deporre negli Archivi del Supremo Gr.: Consiglio del 33.: G.: le Costituzioni, Sigilli, Archivi, Codici, insomma tutto ciò che appartiene al suddetto Gr.: Or.: come anche la Cassa che sarà versata nella Gr.: Cassa Gen. E l'esatta dichiarazione della somma che sarà fatta per iscritto di sua mano sul momento della ratificazione del presente trattato.

Egli rimetterà anche il quadro di tutte le LL.: alla sua dipendenza ed il quadro rispettivo di ciascuna per le loro organizzazioni particolari.

Art. VI.:

Sarà nominato provvisoriamente e fino alla divisione definitiva del territorio massonico d'Italia, un Capitolo metropolitano presso delle Logge che compongono il Gr.: Or.: della Divisione dell'Armata d'Italia nel Regno di Napoli, il quale Capitolo conferirà sino al R.: giusta il Rito moderno e il R.: giusta il Rito scozzese antico ed accettato che è il 18.: G.:; le istruzioni e la organizzazione saranno ancora rimesse al più presto che sia possibile.

Art. VII.:

Le Logge all'Or.: di Napoli sottometteranno le loro costituzioni al visto del Gr.: Or.: d'Italia e avranno presso il medesimo un loro deputato.

Art.

VIII.:

Le Logge pagheranno la loro quota annua dal giorno della ratificazione del Trattato, fissata dalle costituzioni del Gr.: Or.: d'Italia.

Art. IX.:

Nel più breve tempo saranno comunicate le suddette costituzioni a tutte le LL.: che esistono presentemente nel Regno di Napoli, affinché travaglino di concerto.

Art. X.:

I presenti articoli sottoscritti dal Supremo Consiglio dei Sovrani GGr.: Ispettori Gen.: del 33.: G.: e dai membri componenti i due Gr.: Or.: attualmente presenti in Milano e questa sottoscrizione terrà luogo di ratificazione definitiva per l'una e per l'altra.

Milano, 22 giugno 1805

S.P. Vidal - Gius. Lechi - Calepio -
Balathier - Marco Alessandri - Corner -
Cartier - Giuseppe Ambrosioni.